

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2017.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare, l'art. 25 che detta disposizioni transitorie in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, nonché il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio, n. 108, recante «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2016, di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «società a controllo pubblico»: le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016;

b) «eccedenza di personale»: situazione per cui il personale in servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l'effettiva necessità di personale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

c) «sistema informativo unitario»: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) «ANPAL»: Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

e) «elenco»: l'elenco del personale eccedente istituito presso il sistema informativo unitario.

Art. 2.

Modalità di ricognizione del personale in servizio presso le società a controllo pubblico

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Entro il 10 dicembre 2017, le società a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento.



drammento del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato.

4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, entro il 20 dicembre 2017 le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:

- a) generalità;
- b) dati di contatto;
- c) data di assunzione;
- d) tipologia contrattuale;
- e) contratto collettivo applicato;
- f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;
- g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida;
- h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.

5. Ai fini del monitoraggio delle attività di ricognizione di cui al presente articolo, entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h).

6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 3.

Modalità di formazione e gestione degli elenchi e agevolazione dei processi di mobilità in ambito regionale

1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli elenchi del personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite funzionalità di gestione degli elenchi, nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati dagli elenchi. Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del lavoratore o nell'ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

3. Al fine di agevolare la gestione degli elenchi, il sistema informativo unitario consente verifiche automatizzate tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui

all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano agevolano la mobilità in ambito regionale, anche con il coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale anche mediante la promozione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono fatte salve ulteriori modalità di agevolazione della mobilità in ambito regionale stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a livello territoriale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'art. 2, comma 4 e fino al 30 marzo 2018. A far data dal 31 marzo 2018, gli elenchi sono gestiti dall'ANPAL.

Art. 4.

Modalità per attingere agli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo unitario.


2. Ove le società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all'Ente che gestisce l'elenco o, nel caso di società controllate dallo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le attività derivanti dall'attuazione del presente decreto sono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 2292

17A08614

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2017.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Pantelleria - Catania e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2012/L7);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 5 del 15 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 - dell'11 febbraio 2014, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera C della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 9 del 9 maggio 2017, avente ad oggetto «Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana (parte I) n. 20 del 12 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta della Regione siciliana avente ad oggetto «Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017» ed in particolare lo stanziamento sul capitolo 478109 «Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»;

Vista la nota prot. n. 52781-P del 24 maggio 2017 con la quale l'ENAC ha comunicato che nel proprio bilancio è presente la somma di € 11.031.431,33 per la copertura dei costi della continuità territoriale della Regione Sicilia a far data dal 1° luglio 2018;

Vista la nota n. 0015976 del 20 aprile 2017 con la quale questo Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire la Conferenza di servizi di cui all'art. 135, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di definire contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Pantelleria e con gli aeroporti di Comiso e Trapani, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le note n. 23843 e n. 15080 rispettivamente del 4 maggio e 19 giugno 2017 con le quali il Presidente del-

